

Cassazione È nulla la sentenza illeggibile

ROMA

■ L'illeggibilità di una sentenza rappresenta una nullità a regime intermedio, e non assoluto, che deve essere eccepita nei modi e nei tempi stabiliti dal Codice di procedura penale. Apparirà forse paradossale, in tempi di diffusione su larga scala dei computer nell'attività della pubblica amministrazione, la pronuncia delle Sezioni unite penali della Cassazione (sentenza n. 42363 depositata ieri), ma è a suo modo significativa delle condizioni della nostra giustizia. Le Sezioni unite si sono infatti trovate ad affrontare il caso di una sentenza redatta con una grafia tale da rendere la motivazione illeggibile attraverso «l'apposizione di una serie di segni grafici la cui unione non è idonea a rappresentare specifici concetti».

Le Sezioni unite, per motivare il loro orientamento che risolve un contrasto apertosi all'interno della stessa Cassazione, fanno notare come l'indecifrabilità di una sentenza, quando non è limitata ad alcune parole e non consiste in una semplice difficoltà di lettura superabile senza sforzi eccessivi, si traduce nell'impossibilità per parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione. Per le Sezioni unite sono condivisibili le ragioni di chi ritiene che la sentenza scritta con grafia illeggibile o leggibile solo con grande difficoltà sia da ritenere nulla per sostanziale assenza di motivazione e per violazione del diritto di difesa. La possibilità di ottenere una copia leggibile costituisce, invece, un «rimedio empirico» che non può essere considerato regola generale e, inoltre, non può essere scaricato sulla parte. l'onere di sollecitare la trascrizione della sentenza.